



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 08/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 2152

Specchia (Le) - Variante al P.R.G. per la zona di rispetto cimiteriale. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Il Presidente Dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Specchia, dotato di P.R.G. adeguato alla L.r. n. 56/1980 (approvato in via definitiva con Delibera di G.R. n. 5700 del 15/12/95), con delibera di C.C. n. 60 del 30/11/2001 ha adottato, previo parere favorevole della C.E.C. espresso nella seduta del 17/11/2001 con verbale n. 107, la denominata "Variante alla zona di rispetto cimiteriale ", redatta dal Dirigente U.T.C. Arch. A. Baglivo e costituita dai seguenti elaborati:

1. Tav. 1 - Relazione;
2. Tav. 2 - Stato di fatto e variante, scala 1:2000;
3. Tav. 3 - P.R.G. comprensivo della variante, scala 1:2000.

Gli atti tecnico-amministrativi in argomento sono stati rimessi con nota comunale prot. 3257 del 20/05/2002.

Con nota prot. 6925 del 31/10/2002 l'U.T.C. comunica che, a seguito della pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, non sono pervenute opposizioni ed osservazioni.

Con nota prot. 2942 del 07/05/2003 è stata altresì rimessa copia del parere prot. 19954 del 12/12/2000 della A.U.S.L. LE/2 - Maglie, espresso nei termini seguenti:

""parere favorevole per quanto di competenza, alla riduzione della fascia di rispetto, come rappresentata negli elaborati grafici, a condizione che sia fatto divieto di modificare la tipologia e destinazione d'uso dei fabbricati che insistono nella fascia di rispetto rideterminata.""

In sede istruttoria il S.U.R., presa visione degli atti adottati, peraltro non riportanti la delimitazione del cimitero, nonchè carenti di puntuali motivazioni circa le determinazioni assunte, con propria nota prot. 5033 del 05/06/2003 ha rappresentato al Comune di Specchia che la perimetrazione della nuova zona di rispetto proposta comporterebbe, rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. come rappresentate nei grafici rimessi, la riduzione della fascia di rispetto in direzione del centro abitato, con ampliamento - ancorchè modesto - di una zona di espansione residenziale di tipo C2; in direzione nord, viceversa, l'ampliamento proposto comporterebbe la riduzione dell'area a verde pubblico attrezzato (campo sportivo ecc.).

Per quanto sopra, ai fini dell'esame di merito del provvedimento comunale di cui trattasi, si è ritenuto

necessario, con detta nota, richiedere al Comune quanto segue:

1. nota integrativa circa le motivazioni a base del provvedimento di variante, in riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 28 della L. n. 166 del 01/08/2002 (modificativo dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 24/07/34 n. 1265 e dell'art. 57 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285);
2. individuazione della delimitazione del cimitero, ai fini della specifica disciplina urbanistica dell'area stessa cimiteriale e della puntuale verifica della fascia di rispetto, ai sensi del citato art. 28;
3. quanto innanzi, con riferimento anche alla delimitazione dell'area a verde pubblico attrezzato, da riconfermare interamente, nel rispetto delle disposizioni di legge richiamate.

Stante, inoltre, l'interessamento di "ambiti territoriali estesi" e di "ambiti territoriali distinti" del P.U.T.T./P., con la medesima nota prot. 5033/2003 si sono richiamati all'attenzione dell'Amm.ne Com.le gli adempimenti di cui all'art. 5.03 delle Norme di attuazione.

In riscontro, con nota comunale prot. 4668 del 22/07/03 sono stati forniti i seguenti elaborati esplicativi, aventi ad oggetto complessivamente la "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aerofotogrammetrico" (adottata con delibere di C.C. n. 59/2001 e n. 21/2002 ed oggetto di separati procedimento ed istruttoria), nonché la presente specifica variante per la zona di rispetto cimiteriale (variante indicata con il n. 18):

- Planimetria di progetto, in scala 1:2000, con l'indicazione sommaria delle varianti puntuali;
- Relazione Esplicativa contenente la descrizione e motivazioni delle stesse varianti puntuali.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 10 del 13/10/2003, dalla quale risulta quanto segue.

Nella planimetria inviata con la nota comunale prot. 4668/2003, di cui innanzi, viene riportata la delimitazione del cimitero ed il limite della nuova zona cimiteriale; per quanto attiene inoltre alle motivazioni, si ritiene opportuno riportare integralmente quanto specificato in proposito nella Relazione Esplicativa:

""Il Comune di Specchia ha una popolazione di poco inferiore ai 5.000 abitanti.

Il cimitero comunale, ubicato a nord dell'abitato di Specchia ai margini delle aree urbanizzate ed edificate del territorio, allo stato attuale occupa un'estensione di circa mq. 10.800.

Nel corso degli anni il nucleo originario costituito dai fabbricati delle "confraternite" e da alcune edicole private, ha subito ampliamenti, per sopravvenute esigenze della cittadinanza principalmente in direzione sud, cioè verso le aree già edificate ed abitate del territorio comunale.

In particolar modo si fa riferimento alla parte del territorio comunale interessato da maglie urbane edificate ed urbanizzate in epoche non recenti e in corrispondenza di Via M. Del Passo, la cui zona si è venuta a trovare quasi a ridosso dell'area cimiteriale che ha di fatto raggiunto un limite di espansione definitivo e ormai invalicabile, costituito dalle strade del territorio urbano che a sud-ovest e a sud-est lo perimetrano.

Il P.R.G., nell'intento di disciplinare le aree di rispetto cimiteriale, ha causato una incongruenza per contrasti emersi tra le tavole della zonizzazione e le norme tecniche.

Infatti, mentre le cartografie della zonizzazione Indicano graficamente una fascia di rispetto cimiteriale circolare ampia circa ml. 150, a partire dalla perimetrazione del nucleo originario del cimitero, le Norme Tecniche allegare al P.R.G., all'art. 39, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

Tale situazione ha di conseguenza creato gravi difficoltà ai cittadini interessati, proprietari di quelle aree,

ed al Comune di Specchia, sia a livello interpretativo, sia a livello di attuazione del P.R.G. stesso, sia a livello di diritto urbanistico, con il rischio reale di innescare un'ampia serie di contenziosi pregiudizievoli, tanto per l'amministrazione pubblica quanto per i cittadini.

Si è quindi chiesta ed ottenuta, CON PARERE FAVOREVOLE, dall'autorità competente, A.U.S.L. LE/2 Maglie - Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 12/12/2002 prot. 19954, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a ml. 50 verso la zona urbanizzata del territorio comunale sia perché di fatto in quella direzione il cimitero non aveva più possibilità di espansione, sia perché la riduzione a ml. 50 della fascia di rispetto evitava, di fatto, la sovrapposizione della stessa (con tutte le implicazioni ad essa legate) alle abitazioni di antica realizzazione, facenti parte di aree urbanizzate e classificate, per altro, dallo stesso strumento urbanistico come: "Zone A2", di "interesse ambientale", cioè di zone facenti parte del nucleo storico del territorio comunale, e di "Zone B1" di completamento edilizio.

Allo scopo, di risolvere, pertanto, la grave situazione tenutasi a creare, soprattutto a seguito dell'approvazione del P.R.G., si è proposto per ragioni di carattere urbanistico oltre che di natura giuridico-legale, di fare ricorso all'applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Disposizioni Generali di Polizia Mortuaria, con specifico riferimento all'art. 57 comma 4 che testualmente recita: "nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto, non può essere inferiore a ml. 100 dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a 50 metri dagli altri comuni."

Si è mantenuta invece la possibilità di ulteriori ampliamenti portando la fascia di rispetto cimiteriale a ml. 100 dal confine del cimitero ad oggi esistente nella parte nord, nella parte sud-est e nella parte sud-ovest (vedasi elaborato grafico alla presente relazione allegato).""

Ciò premesso, riferisce il S.U.R., nel merito del provvedimento di variante proposto, stante le specifiche motivazioni ed il parere favorevole sanitario innanzi riportati, ed evidenziando - sotto l'aspetto amministrativo - la non sussistenza nella fattispecie del divieto di cui all'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980, in quanto Comune munito di P.R.G. adeguato alla medesima L.r. n. 56/1980, si ritiene in linea generale meritevole di approvazione la variante stessa in argomento, sotto l'aspetto urbanistico ex art. 16 L.r. n. 56/1980, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

A. Il presente provvedimento, fatto salvo quanto di seguito puntualizzato per l'area del cimitero e per la zona a verde pubblico attrezzato comprensiva del campo sportivo, afferisce unicamente alla nuova delimitazione della zona "E2 - verde di rispetto cimiteriale", da disciplinarsi in conformità dell'art. 28 della L. 01/08/2002 n. 166.

Resta esclusa in ogni caso l'approvazione di eventuali ulteriori varianti rispetto al vigente P.R.G.; si fa riferimento, in particolare, alla maglia di zona C2 contermina al verde di rispetto cimiteriale, che resta riconfermata nei limiti di cui al vigente P.R.G..

B. L'area afferente propriamente al cimitero (giusta delimitazione riportata nella Planimetria esplicativa rimessa con nota comunale prot. 4668/2003), resta disciplinata in conformità alle specifiche disposizioni normative in materia sanitaria (R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.).

C. Per l'area relativa alla zona a verde pubblico attrezzato comprensiva del campo sportivo, occorre procedere (come peraltro già richiesto all'Amm.ne Com.le con la nota prot. 5033 del 05/06/2003) a puntuale delimitazione e riconferma della destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato, in quanto compatibile con la disciplina del contestuale vincolo di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166/2002.

D. Il presente provvedimento in nessun caso costituisce legittimazione di eventuali casi di abusivismo

e/o di irregolarità edilizie, per i quali vanno ottemperate le specifiche disposizioni di legge in materia.

In sede di controdeduzioni ex art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980, cui il presente provvedimento verrà sottoposto, l'Amm.ne Com.le procederà all'adeguamento grafico e normativo in conformità alle prescrizioni innanzi puntualizzate.

In relazione, infine, all'interessamento di "ambiti territoriali estesi" e di "ambiti territoriali distinti" del P.U.T.T./P., con la già citata nota S.U.R. prot. 5033 del 05/06/2003 si sono richiamati all'attenzione dell'Amm.ne Com.le gli adempimenti di cui all'art. 5.03 delle Norme di attuazione.

In proposito, nella Relazione Esplicativa viene asserito, con riferimento complessivamente alla richiamata "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aerofotogrammetrico" che "il P.R.G. del Comune di Specchia è esente da tale parere in quanto trattasi di semplice assestamento su supporto aerofotogrammetrico del P.R.G. vigente, approvato nel lontano 1995"; va peraltro considerato che il provvedimento di variante in esame afferisce unicamente all'area di rispetto cimiteriale.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere di competenza, che in merito, con atto n. 23/2003 assunto nell'adunanza del 30/10/2003, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n. 10 del 13/10/2003.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 30/10/2003 e del parere C.U.R. n. 23/2003 del 30/10/2003, la variante al P.R.G. per la zona di rispetto cimiteriale, adottata dal Comune di Specchia con la delibera di C.C. n. 60/2001, nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa relazione S.U.R. n. 10/2003 e parere C.U.R. n. 23/2003, in precedenza riportati.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione del Presidente;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al P.R.G. per la zona di rispetto cimiteriale, adottata dal Comune di Specchia con la delibera di C.C. n. 60/2001, nei termini e con le prescrizioni di cui alla relazione S.U.R. n. 10/2003 e parere C.U.R. n. 23/2003, in precedenza riportati;
- Il Consiglio Comunale di Specchia procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti della Variante al P.R.G.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Specchia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 30/10/2003

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 11

PARERE N. 23/2003

Oggetto: SPECCHIA (LE) - Variante al P.R.G. per la zona di rispetto cimiteriale. Delib. C.C. n. 60/2001.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 10 del 13/10/2003;

UDITO il relatore (Arch. Massimo EVANGELISTA);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. 31/08/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 10 del 13/10/2003.

Il Relatore Il Presidente della Seduta
Arch. Massimo Evangelista Arch. Massimo Evangelista

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti
REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale
BARI

Relazione n. 00010 del 13 ottobre 2003

Oggetto: SPECCHIA (LE) - Variante al P.R.G. per la zona di rispetto cimiteriale Delib. C.C. n. 60/2001.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Specchia, dotato di P.R.G. adeguato alla L.r. n. 56/1980 (approvato in via definitiva con Delibera di G.R. n. 5700 del 15/12/95), con delibera di C.C. n. 60 del 30/11/2001 ha adottato, previo parere favorevole della C.E.C. espresso nella seduta del 17/11/2001 con verbale n. 107, la denominata "Variante alla zona di rispetto cimiteriale", redatta dal Dirigente U.T.C. Arch. A. Baglivo e costituita dai seguenti elaborati:

1. Tav. 1 - Relazione;
2. Tav. 2 - Stato di fatto e variante, scala 1:2000;
3. Tav. 3 - P.R.G. comprensivo della variante, scala 1:2000.

Gli atti tecnico-amministrativi in argomento sono stati rimessi con nota comunale prot. 3257 del 20/05/2002.

Con nota prot. 6925 del 31/10/2002 l'U.T.C. comunica che, a seguito della pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 16 della L.r. n.56/1980, non sono pervenute opposizioni ed osservazioni.

Con nota prot. 2942 del 07/05/2003 è stata altresì rimessa copia del parere prot. 19954 del 12/12/2000 della A.U.S.L. LE/2 - Maglie, espresso nei termini seguenti:

""parere favorevole per quanto di competenza, alla riduzione della fascia di rispetto, come rappresentata negli elaborati grafici, a condizione che sia fatto divieto di modificare la tipologia e destinazione d'uso dei fabbricati che insistono nella fascia di rispetto rideterminata.""

In sede istruttoria il S.U.R., presa visione degli atti adottati, peraltro non riportanti la delimitazione del cimitero, nonché carenti di puntuali motivazioni circa le determinazioni assunte, con propria nota

prot.5033 del 05/06/2003 ha rappresentato al Comune di Specchia che la perimetrazione della nuova zona di rispetto proposta comporterebbe, rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. come rappresentate nei grafici rimessi, la riduzione della fascia di rispetto in direzione del centro abitato, con ampliamento - ancorchè modesto - di una zona di espansione residenziale di tipo C2; in direzione nord, viceversa, l'ampliamento proposto comporterebbe la riduzione dell'area a verde pubblico attrezzato (campo sportivo ecc.).

Per quanto sopra, ai fini dell'esame di merito del provvedimento comunale di cui trattasi, si è ritenuto necessario, con detta nota, richiedere al Comune quanto segue:

1. nota integrativa circa le motivazioni a base del provvedimento di variante, in riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 28 della L. n. 166 del 01/08/2002 (modificativo dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 24/07/34 n. 1265 e dell'art. 57 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285);
2. individuazione della delimitazione del cimitero, ai fini della specifica disciplina urbanistica dell'area stessa cimiteriale e della puntuale verifica della fascia di rispetto, ai sensi del citato art. 28;
3. quanto innanzi, con riferimento anche alla delimitazione dell'area a verde pubblico attrezzato, da riconfermare interamente, nel rispetto delle disposizioni di legge richiamate.

Stante, inoltre, l'interessamento di "ambiti territoriali estesi" e di "ambiti territoriali distinti" del P.U.T.T./P., con la medesima nota prot. 5033/2003 si sono richiamati all'attenzione dell'Amm.ne Com.le gli adempimenti di cui all'art. 5.03 delle Norme di attuazione.

In riscontro, con nota comunale prot. 4668 del 22/07/03 sono stati forniti i seguenti elaborati esplicativi, aventi ad oggetto complessivamente la "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aerofotogrammetrico" (adottata con delibere di C.C. n. 59/2001 e n. 21/2002 ed oggetto di separati procedimento ed istruttoria), nonché la presente specifica variante per la zona di rispetto cimiteriale (variante indicata con il n. 18):

- Planimetria di progetto, in scala 1:2000, con l'indicazione sommaria delle varianti puntuali;
- Relazione Esplicativa contenente la descrizione e motivazioni delle stesse varianti puntuali.

In particolare, nella planimetria di cui innanzi viene riportata la delimitazione del cimitero ed il limite della nuova zona cimiteriale; per quanto attiene inoltre alle motivazioni, si ritiene opportuno riportare integralmente quanto specificato in proposito nella Relazione Esplicativa:

""Il Comune di Specchia ha una popolazione di poco inferiore ai 5.000 abitanti.

Il cimitero comunale, ubicato a nord dell'abitato di Specchia ai margini delle aree urbanizzate ed edificate del territorio, allo stato attuale occupa un'estensione di circa mq. 10.800.

Nel corso degli anni il nucleo originario costituito dai fabbricati delle "confraternite" e da alcune edicole private, ha subito ampliamenti, per sopravvenute esigenze della cittadinanza principalmente in direzione sud, cioè verso le aree già edificate ed abitate del territorio comunale.

In particolar modo si fa riferimento alla parte del territorio comunale interessato da maglie urbane edificate ed urbanizzate in epoche non recenti e in corrispondenza di Via A/1. Del Passo, la cui zona si è venuta a trovare quasi a ridosso dell'area cimiteriale che ha di fatto raggiunto un limite di espansione definitivo e ormai invalicabile, costituito dalle strade del territorio urbano che a sud-ovest e a sud-est lo perimetrano.

Il P.R.G., nell'intento di disciplinare le aree di rispetto cimiteriale, ha causato una incongruenza per contrasti emersi tra le tavole della zonizzazione e le norme tecniche.

Infatti, mentre le cartografie della zonizzazione indicano graficamente una fascia di rispetto cimiteriale circolare ampia circa ml. 150, a partire dalla perimetrazione del nucleo originario del cimitero, le Norme

Tecniche allegare al P.R.G., all'art. 39, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

Tale situazione ha di conseguenza creato gravi difficoltà ai cittadini interessati, proprietari di quelle aree, ed al Comune di Specchia, sia a livello interpretativo, sia a livello di attuazione del P.R.G. stesso, sia a livello di diritto urbanistico, con il rischio reale di innescare un'ampia serie di contenziosi pregiudizievoli, tanto per l'amministrazione pubblica quanto per i cittadini.

Si è quindi chiesta ed ottenuta, CON PARERE FAVOREVOLE, dall'autorità competente, A.U.S.L. LE/2 Maglie - Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in data 12/12/2002 prot. 19954, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a ml. 50 verso la zona urbanizzata del territorio comunale sia perché di fatto in quella direzione il cimitero non aveva più possibilità di espansione, sia perché la riduzione a ml. 50 della fascia di rispetto evitava, di fatto, la sovrapposizione della stessa (con tutte le implicazioni ad essa legate) alle abitazioni di antica realizzazione, facenti parte di aree urbanizzate e classificate, per altro, dallo stesso strumento urbanistico come: "Zone A2", di "interesse ambientale", cioè di zone facenti parte del nucleo storico del territorio comunale, e di "Zone B1" di completamento edilizio.

Allo scopo di risolvere, pertanto, la grave situazione venutasi a creare, soprattutto a seguito dell'approvazione del P.R.G., si è proposto per ragioni di carattere urbanistico oltre che di natura giuridico-legale, di fare ricorso all'applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 Disposizioni Generali di Polizia Mortuaria, con specifico riferimento all'art. 57 comma 4 che testualmente recita: "nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto, non può essere inferiore a ml. 100 dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a 50 metri dagli altri comuni."

Si è mantenuta invece la possibilità di ulteriori ampliamenti portando la fascia di rispetto cimiteriale a ml. 200 dal comune del cimitero ad oggi esistente nella parte nord, nella parte sud-est e nella parte sud-ovest (vedasi elaborato grafico alla presente relazione allegato)."

Ciò premesso, nel merito del provvedimento di variante proposto, stante le specifiche motivazioni ed il parere favorevole sanitario innanzi riportati, ed evidenziando - sotto l'aspetto amministrativo - la non sussistenza nella fattispecie del divieto di cui all'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980, in quanto Comune munito di P.R.G. adeguato alla medesima L.r. n. 56/1980, si ritiene in linea generale meritevole di approvazione la variante stessa in argomento, sotto l'aspetto urbanistico ex art. 16 L.r. n. 56/1980, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

A. Il presente provvedimento, fatto salvo quanto di seguito puntualizzato per l'area del cimitero e per la zona a verde pubblico attrezzato comprensiva del campo sportivo, afferisce unicamente alla nuova delimitazione della zona "E2 - verde di rispetto cimiteriale", da disciplinarsi in conformità dell'art. 28 della L. 01/08/2002 n. 166.

Resta esclusa in ogni caso l'approvazione di eventuali ulteriori varianti rispetto al vigente P.R.G.; si fa riferimento, in particolare, alla maglia di zona C2 contermina al verde di rispetto cimiteriale, che resta riconfermata nei limiti di cui al vigente P.R.G.

B. L'area afferente propriamente al cimitero (giusta delimitazione riportata nella Planimetria esplicativa rimessa con nota comunale prot. 4668/2003), resta disciplinata in conformità alle specifiche disposizioni normative in materia sanitaria (R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.).

C. Per l'area relativa alla zona a verde pubblico attrezzato comprensiva del campo sportivo, occorre procedere (come peraltro già richiesto all'Amm.ne Com.le con la nota prot. 5033 del 05/06/2003) a puntuale delimitazione e riconferma della destinazione urbanistica a verde pubblico attrezzato, in quanto compatibile con la disciplina del contestuale vincolo di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 28 della

Legge n. 166/2002.

D. Il presente provvedimento in nessun caso costituisce legittimazione di eventuali casi di abusivismo e/o di irregolarità edilizie, per i quali vanno ottemperate le specifiche disposizioni di legge in materia.

In sede di controdeduzioni ex art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980, cui il presente provvedimento verrà sottoposto, l'Amm.ne Com.le procederà all'adeguamento grafico e normativo in conformità alle prescrizioni innanzi puntualizzate.

In relazione, infine, all'interessamento di "ambiti territoriali estesi" e di "ambiti territoriali distinti" del P.U.T.T./P., con la già citata nota S.U.R. prot. 5033 del 05/06/2003 si sono richiamati all'attenzione dell'Amm.ne Com.le gli adempimenti di cui all'art. 5.03 delle Norme di attuazione.

In proposito, nella Relazione Esplicativa viene asserito, con riferimento complessivamente alla richiamata "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aerofotogrammetrico" che "... il P.R.G. del Comune di Specchia è esente da tale parere in quanto trattasi di semplice assestamento su supporto aerofotogrammetrico del P.R.G. vigente, approvato nel lontano 1995"; va peraltro considerato che il provvedimento di variante in esame afferisce unicamente all'area di rispetto cimiteriale.

Si rimettono gli atti al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980.

L'Istruttore Il Dirigente S.U.R.

Geom. Emanuele Moretti Ing. Nicola Giordano
